

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ISTRUZIONI OPERATIVE

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

Ai Servizi dell'Agenzia

E, p.c.

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

All' AGEA Coordinamento

Alla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale

Al RTI LEONARDO SPA

Alla SIN S.p.A.

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Campagna 2021 - Criteri di controllo degli aiuti diretti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento

1 PREMESSA

Le presenti istruzioni operative, emanate dall'Organismo Pagatore ARGEA, espletano il loro campo di applicazione nella Regione Sardegna.

Vengono riportate le modalità di controllo e verifica di ammissibilità degli aiuti diretti, richiesti nella domanda unica di pagamento e nella domanda per il regime dei piccoli agricoltori, per la campagna 2021; sono inoltre descritti i controlli eseguiti secondo le disposizioni del Titolo V del regolamento (UE) n. 1306/2013, come specificate nelle norme applicative.

I regolamenti UE n. 1306/2013 e n. 1307/2013 disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti a partire dal 2015. Il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e modifica i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022.

2 Riferimenti normativi

- Istruzioni Operative n. 1 del 23 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2021
- Istruzioni Operative n. 2 del 23 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2021.
- Istruzioni Operative n. 3 del 26 febbraio 2021 - ERRATA CORRIGE Istruzioni operative n. 2 del 23 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2021.
- Istruzioni Operative n. 6 del 12 marzo 2021 - Disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia
- Istruzioni Operative n. 10 del 14 maggio 2021- Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021

- Istruzioni Operative n. 13 del 15 giugno 2021 - Domanda Unica 2021 – Modificazioni delle Istruzioni Operative n. 10 del 14 maggio 2021 - Proroga dei termini
- Istruzioni Operative n. 14 del 23 giugno 2021- Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2021 – Ulteriori indicazioni
- Istruzioni Operative n. 15 del 25 giugno 2021- Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2021 – Rettifica ed integrazione alle Istruzioni Operative n. 1 del 23 febbraio 2021, Istruzioni Operative n. 2 del 23 febbraio 2021, Istruzioni Operative n. 3 del 26 febbraio 2021, Istruzioni Operative n. 13 del 15 giugno 2021.
- Istruzioni Operative n. 16 del 28 giugno 2021- Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2021 – Precisazioni e integrazioni alle Istruzioni Operative n. 15 del 25 giugno 2021.
- Istruzioni Operative n. 17 del 7 luglio 2021- Integrazione delle Istruzioni Operative n. 15 del 25 giugno 2021 e n. 16 del 28 giugno 2021. Documentazione Antimafia - Circolare Agea Coordinamento prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019.
- Circolare AGEA prot. n. 55600 del 9 agosto 2021 - Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2021 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2021.

Aiuti Accoppiati

- Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 - Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. disciplina e controlli per la campagna 2021.

Condizionalità

- Decreto 10 marzo 2020, n. 2588 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale
la cui validità è stata estesa a tutto il 2021 con nota MiPAAF DISR 03 - del 24/02/2021 Prot. n. 0091426
- Circolare AGEA prot. n. 48173 del 6 luglio 2021 - Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021.

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3 DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 640/2014 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

«**sistema di informazione geografica**» (qui di seguito «**SIG**»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

«**parcella di riferimento**»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

«**materiale geografico**»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;

«**sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate**»: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [recepita con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32] che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato.

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 fissa, all'art. 4, la seguente definizione:

- **parcella agricola**: una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del Reg. (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;

Il Reg. (CE) n. 640/14 fissa, all'art. 5, le modalità di identificazione delle parcelle agricole nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole [*SIPA* = Land Parcel Identification System (*LPIS*)] di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2014 funziona a livello di parcella di riferimento. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.

[...omississ...]. »

- **appezzamento:** definito all'articolo 1, lettera t) del DM 12 gennaio 2015 n. 162 come “superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014”;
- “**Refresh**”: Determinazione dell'occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofotografie aeree
- **Altre definizioni utili ai fini del presente documento sono le seguenti:**
- **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia delle Entrate-Territorio (A.d.T.);
- **isola aziendale:** Insieme delle particelle catastali contigue condotte da una medesima azienda, nell'ambito di un singolo comune, e non condivise con altre aziende campione; le particelle catastali condivise tra più aziende campione formano sempre delle isole aziendali autonome;
- **superficie misurata:** la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all'area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo;
- **superficie accertata:** la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l'applicazione della tolleranza tecnica, qualora possibile, e la decurtazione delle tare impostate manualmente;
- **superficie determinata:** la superficie dichiarata (domanda non campione) o la superficie accertata (domanda campione), ridotta o confermata in seguito all'applicazione dei controlli amministrativi. Superficie determinata = superficie ammissibile + superficie sanzionata.

- **superficie ammissibile:** la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle superficie sanzionata;
- **superficie sanzionata:** superficie corrispondente alle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;

4 Responsabile del procedimento

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto agli aiuti richiesti per i regimi di premio previsti nella Domanda Unica di Pagamento e per il Regime dei Piccoli agricoltori per l'anno 2021 è l'Unità Organizzativa Pagamenti Diretti del Servizio Autorizzazione pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro nella Domanda Unica di Pagamento per l'anno 2021 è l'Ufficio Gestione Domanda Unica e OCM dell'OP AGEA.

5 Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo

Il capitolo II, titolo V del Reg. UE 1306/2013 individua i seguenti elementi come componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

- a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole, costituito sulla base di mappe, estremi catastali e utilizzando le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. Agea ha istituito il Registro Nazionale Titoli presso il SIAN, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 231 dell'11 novembre 2005 e definisce con proprie circolari le modalità per il calcolo e l'assegnazione dei titoli, la determinazione delle riduzioni lineari annue, il calcolo del VUR annuo (valore medio nazionale del titolo da riserva);
- d) le domande di aiuto;

- e) un sistema integrato di controllo:
 - a. controlli di ammissibilità:
 - i. controlli amministrativi;
 - ii. controlli in loco/tramite monitoraggio satellitare
 - b. controlli di condizionalità:
 - i. controlli amministrativi;
 - ii. controlli in loco/tramite monitoraggio satellitare
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (anagrafe delle aziende);
- g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004. La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1° aprile 2006. Per le richieste relative agli animali, ARGEA usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN) istituita dal Ministero della Salute. Si avvale, infatti, della facoltà dettata dall'art. 21, comma 4 del Reg. (UE) 809/2014 relativa all' utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto.

6 Controlli

Si riportano di seguito i criteri di controllo posti in essere nelle varie fasi istruttorie, necessarie a determinare, per ciascuna domanda presentata all'OP Argea l'ammissibilità agli aiuti richiesti per i regimi di premio previsti nella Domanda Unica di pagamento e per il regime dei piccoli agricoltori per l'anno 2021.

I controlli sono finalizzati ad evitare che una stessa superficie o uno stesso capo venga indebitamente ammesso, per lo stesso anno civile, a beneficiare di aiuti per regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici/capi e, in generale, ad evitare la sovrapposizione tra regimi di aiuto tra loro non cumulabili.

I controlli sono eseguiti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui al capitolo 2, titolo V del Reg. UE 1306/2013.

L'art. 74(1) del Reg. UE 1306/2013 definisce le modalità di verifica delle condizioni di ammissibilità, stabilendo che «In conformità dell'articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.». Inoltre, dispone che «Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari» e che «al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).».

L'esecuzione dei controlli territoriali, effettuati grazie al sistema di identificazione delle parcelle, prevede anche l'applicazione delle disposizioni relative agli aggiornamenti della base dati grafica.

Al termine dei controlli amministrativi, secondo le prescrizioni regolamentari, viene eseguito il calcolo dell'esito, per gruppo coltura (superfici) e sulla base dei dati quantitativi determinati (capi, quantità).

6.1 Controlli amministrativi

L'art. 24 del Reg. UE 809/2014 stabilisce che «I controlli amministrativi e i controlli in loco [...omissis...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.»

L'articolo 28 del Reg. UE 809/2014 dispone che i controlli di cui all'articolo 74 del regolamento stesso accertino in particolare:

- 1) che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti;
- 2) che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- 3) che la domanda di aiuto sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità.

L'articolo 29 del Reg. UE 809/2014 dispone che i controlli prevedano sul 100% delle domande presentate le seguenti verifiche incrociate:

- 1) sui titoli dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le «misure di sostegno connesse alla superficie», cioè le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata (articolo 2, paragrafo secondo, punto 21, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
- 2) relative ai titoli, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- 3) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
- 4) tra i titoli e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- 5) effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini (BDN), onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile.

Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell'articolo 38 del Reg. UE 809/2014 per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che uno dei beneficiari dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

6.2 Controlli eseguiti sui dati contenuti nel SIGC

I controlli amministrativi di seguito illustrati sono attuati conformemente a quanto richiesto dal Reg. UE n. 1306/2013, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

L'OP ARGEA esegue, attraverso i dati del SIGC, i seguenti controlli:

- 1) verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- 2) verifica del possesso del requisito di "agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 9 del Reg. UE 1307/2013;
- 3) verifica dei requisiti richiesti per la definizione di "giovane agricoltore" e di "nuovo agricoltore" ai sensi degli artt. 30(11) e 50 del Reg. UE 1307/2013 e del capo IV del Reg. UE 639/2014;
- 4) verifica della unicità della domanda unica di pagamento;
- 5) verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- 6) verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2021;
- 7) verifica della consistenza territoriale:
 - a. controllo di esistenza della superficie dichiarata;
 - b. controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
- 8) verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
 - a. Individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - b. Individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
 - c. controllo di sovrapposizione tra la superficie condotta rispetto alla superficie grafica di riferimento;
- 9) verifica che le medesime superfici/capi non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti/misure tra loro non compatibili (I e II pilastro della PAC).

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'entità della superficie non ammessa all'aiuto può determinare riduzioni e/o esclusioni dall'aiuto.

I dati della consistenza territoriale dell'azienda sono presi in considerazione, nel controllo istruttorio previsto dai procedimenti amministrativo "domanda unica" e "regime dei piccoli agricoltori", alla data del 15 maggio.

7 MODALITA' DI CONTROLLO

La domanda unica/RPA è presentata, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Di seguito sono esposte, sinteticamente, le verifiche che vengono eseguite in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali al fine di valutare correttamente la richiesta di aiuto presentata dal richiedente.

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	IRRICEVIBILITA' DELLE DOMANDE
AGRICOLTORE IN ATTIVITA'	MANCATO ACCESSO AGLI AIUTI DIRETTI
DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO
IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE
DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI
AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI	INAMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: RICHIESTE AIUTI INCOMPATIBILI
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: SUPERFICI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI
DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI	DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: ALLEVAMENTI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI
AMMISSIBILITA' ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)	INAMMISSIBILITA' ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)
AMMISSIBILITA' ALL'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)	INAMMISSIBILITA' ALL'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)
PRESENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
PRESENZA/CONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE RESE	DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NON RESE
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
COMPLETEZZA ESTENSIONE AZIENDALE DICHIARATA	OMESSA DICHIARAZIONE DI PARCELLE AGRICOLE
PAGAMENTI MINIMI RICHIESTI	PAGAMENTI MINIMI-ESCLUSIONE DE MINIMIS
VERIFICA CAPIENZA PLAFONDS FINANZIARI	DECURTAZIONE AIUTO UNITARIO PER SUPERAMENTO DEI MASSIMALI NAZIONALI
SOTTOPOSIZIONE AZIENDA A CONTROLLI IN LOCO	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART. 59 COMMA 7 REG. UE 1306/2013)
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DETERMINATA / CAPI AMMESSI, ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI ESITO PER GRUPPO COLTURA
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO (titoli) UTILIZZATI
INTENZIONALITA' DELL'INADEMPIENZA	APPLICAZIONE DI SANZIONI PER INTENZIONALITA'

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
PRESENZA SANZIONI PROVENIENTI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI
CLASSE DI PAGAMENTO AMMESSO	DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DEL CAPPING E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA FINANZIARIA
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI OP	PROVVEDIMENTI DELL'OP
MANTENIMENTO DEL PASCOLO PERMANENTE	OBBLIGO AL RIPRISTINO DELLA PROPORZIONE DEI PASCOLI PERMANENTI

8 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, come integrate dalle circolari n. 99157 del 20 dicembre 2018 e n. 0074630 dell'11 novembre 2020.

L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali con riferimento ai regimi di sostegno previsti nell'ambito della Domanda Unica di pagamento.

Le informazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni, necessarie al riconoscimento della qualità di agricoltore in attività, sono acquisite in via informatica da AGEA e rese disponibili nel SIAN.

Qualora tali informazioni risultino non disponibili, ovvero l'azienda sia tenuta a fornire gli elementi dimostrativi necessari a verificare il rispetto delle condizioni previste dalle deroghe, l'Organismo pagatore Argea mette a disposizione delle aziende e dei Caa da cui sono rappresentate, le necessarie procedure informatiche per registrare sul SIAN la documentazione relativa al riconoscimento della qualità di agricoltore in attività.

Parallelamente, alla registrazione sul SIAN della documentazione, l'azienda è tenuta a convalidare i dati riportati a sistema attraverso l'acquisizione in formato immagine (pdf) della documentazione comprovante, prevista nelle citate circolari Argea.

L'acquisizione dei dati e della documentazione sul SIAN è consentita fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, per completare le necessarie attività istruttorie a cura dell'Organismo pagatore Argea, propedeutiche a determinare l'ammissibilità delle domande interessate, nei tempi utili all'ultimo pagamento previsto dai regolamenti comunitari.

La presentazione della documentazione in modalità cartacea, presso l'Organismo pagatore Argea, non è consentita.

Solo a seguito dell'esame istruttorio della documentazione presentata dall'azienda, da parte dell'Organismo pagatore Argea, si determina il riconoscimento della qualità di agricoltore in attività. L'esito istruttorio viene riportato in un'apposita check-list di procedura che descrive i controlli effettuati.

La documentazione presentata successivamente al termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda non può essere presa in considerazione da parte dell'Organismo pagatore Argea.

9 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162. La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i., e come riportato nelle Istruzioni Operative ARGEA n. 21 del 20/10/2021 - Fascicolo aziendale.

10 LA DOMANDA

10.1 RICEVIBILITA'

La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:

- 1) Che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti dalle Istruzioni operative, richiamate al paragrafo 2.
- 2) Che la domanda sia stata presentata oltre i termini ordinari, ma entro il termine ultimo di tolleranza previsto;

- 3) Che i documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi dell'art. 14(1), lettera f) del Reg. (UE) 809/2014, qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto, siano presentati entro i termini previsti dalle circolari AGEA riportate nel precedente capitolo.

10.1.1 RICEVIBILITA' CON SANZIONI

Qualora **la domanda iniziale** sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 25 giugno e, quindi, fino al **20 luglio 2021**, si applica una decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il 25 giugno, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 25 giugno e, quindi, entro il **20 luglio 2021**, si applica una decurtazione dell'importo da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il 25 giugno, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1, comma 2 del Reg. (UE) 1306/2013, nel caso in cui **documenti giustificativi** (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 14(1), lettera f) del Reg. (UE) 809/2014) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una **domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014** oltre il termine del 12 luglio 2021, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 20 luglio 2021; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

Nel caso in cui la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, la decurtazione dell'importo corrispondente sarà applicata alle eventuali domande di modifica presentate, sia ai sensi dell'art. 3 che ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Nel caso del verificarsi sia del ritardo nella presentazione della domanda iniziale sia su quella di modifica, sugli interventi di pertinenza verrà applicata la decurtazione per il numero di giorni di ritardo maggiore.

Se il beneficiario dei regimi previsti agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sia anche tenuto a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n.

1306/2013 non presenti la domanda unica entro l'ultimo giorno utile, si applica una riduzione pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo. La riduzione massima è limitata al 25 %. La percentuale di riduzione è applicata all'importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.

10.1.2 IRRICEVIBILITA'

Le **domande iniziali** della domanda unica di pagamento 2021 pervenute oltre il 20 luglio 2021 sono irricevibili.

Qualora la domanda sia stata presentata con un ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto (titoli) è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le **domande conferma, subentro, recesso** relative al regime per i piccoli agricoltori pervenute oltre il 20 luglio 2021 sono irricevibili.

Le "**domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014**" pervenute oltre il termine del 20 luglio 2021, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

La **comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014** pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità da parte dell'OP Argea sono irricevibili.

Si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda o di parte di essa effettuata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso includere una comunicazione di aumento della richiesta di premio, compresi i casi di richiesta di accesso alla riserva, rispetto alla domanda precedentemente presentata.

La **domanda di anticipazione** delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, presentata sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica, se pervenuta oltre il 12 luglio 2021 è irricevibile.

10.1.3 SISTEMA DEI CONTROLLI PRELIMINARI SENZA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

I risultati determinati a seguito dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del Reg. UE 809/2014 vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021.

Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica denominata “controlli preliminari ai sensi dell'articolo 15(2) bis del Reg. (UE) n. 809/2014” entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021, comunque non oltre la data del 30 luglio 2021.

Per la tipologia relativa alle domande di modifica oggetto dei controlli preliminari di cui all'articolo 15(2) bis del Regolamento (UE) n. 809/2014, non si applicheranno sanzioni ma solo eventuali riduzioni.

10.2 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO

Il produttore agricolo che richiede aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto può presentare una sola domanda per campagna nell'intero territorio nazionale.

Pertanto, sono considerate multiple tutte quelle domande che riportano il medesimo codice fiscale, ad esclusione delle domande di modifica, anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. Non sono prese in considerazione, ai fini del calcolo della molteplicità, le domande di modifica previste e le comunicazioni presentate ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 (correzione e adeguamento di errori palesi), dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) e dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e validate dall'OP.

10.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE

10.3.1 FIRMA

La domanda unica e la domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori devono essere sottoscritte dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA, da questi ultimi delegati, la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

Ai fini dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità.

documento pubblico

A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

È ammessa la sottoscrizione della domanda da parte di un soggetto terzo, delegato dal beneficiario, esclusivamente a mezzo di procura speciale notarile.

10.3.2 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto

Secondo le disposizioni di cui all'Allegato I, par. 2, lettera B) del Reg. UE 907/2014 e della legge 11 novembre 2005 n. 231, art. 5, comma 5-bis, l'OP ARGEA è tenuto a disporre il pagamento dell'aiuto **esclusivamente** mediante versamento sul conto bancario indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, *“i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'Agea, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”*.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rammenta che, secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - *“se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”*.

Ne consegue che l'Istituto di credito non ha alcuna responsabilità e, pertanto, ciascun produttore deve assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito.

Detta documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Pertanto, l'indicazione del codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica in maniera univoca il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di pagamento dell'aiuto stesso.

I controlli sulla domanda prevedono:

- 1) che il codice IBAN identificativo del conto bancario sul quale effettuare il versamento dell'aiuto sia indicato;
- 2) che il conto bancario sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell'OP Argea.

Le verifiche con esito negativo relative ai punti 1 e 2, per cause imputabili esclusivamente al beneficiario richiedente l'aiuto, comportano l'esclusione dall'aiuto per l'impossibilità del versamento degli importi ammessi al pagamento da parte dell'Organismo Pagatore ARGEA dopo la scadenza del termine ultimo per il pagamento (30 giugno 2022).

10.3.3 Certificazione Antimafia

In applicazione di quanto disposto dagli art. 83 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, qualora l'importo dell'aiuto richiesto dal beneficiario sia superiore ai 5.000,00 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

La soglia di 5.000,00 euro non viene applicata dall'Organismo pagatore fino al 2022, in virtù della deroga introdotta dall'art. 24, comma 1bis del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, da ultimo modificato dall'art. 10, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, in base al quale *le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021.*

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, le verifiche della presenza di un'idonea certificazione antimafia sono eseguite nei casi in cui l'importo dell'aiuto richiesto dal beneficiario sia superiore ai 25.000,00 Euro.

Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193.

L'interessato deve comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP ARGEA, dell'Informazione antimafia.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

La Circolare di Agea Coordinamento, prot. 11440 del 18 febbraio 2021, introduce modifiche normative a seguito dell'emergenza COVID-19, in base alle quali "gli organismi pagatori possono procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA".

Affinché l'organismo pagatore ARGEA possa procedere all'erogazione dell'aiuto, è tuttavia necessario che le autodichiarazioni sostitutive dei produttori, ai sensi del DPR 445/2000, siano presenti nel fascicolo aziendale.

I controlli sulla domanda prevedono:

1. che l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 25.000 Euro;
2. in tal caso, che la dichiarazione sostitutiva sia presente e valida nel fascicolo aziendale;
3. che l'informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa.

La mancanza del requisito di cui al punto 2) sopra riportato comporta l'impossibilità del pagamento degli importi ammessi all'aiuto da parte dell'Organismo pagatore.

Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. In questo caso l'Organismo pagatore sospende il pagamento della domanda interessata, fino alla compiuta decorrenza dei 45 giorni dalla comunicazione.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria.

Qualora pervenga un'informazione positiva, cioè qualora sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs 159/2011 o sussistano i tentativi di infiltrazione mafiosa, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto.

Analogamente, qualora il beneficiario risulti sottoposto alla misura di prevenzione decade, dalla data della definitività del provvedimento, dal diritto all'aiuto (art. 67, comma 2 del D.lgs 159/2011).

10.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI

10.4.1 Periodo di conduzione delle superfici

Si procede alla verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2021, secondo le disposizioni dell'art. 5(3) del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

Una parcella, per essere inserita in una domanda unica, deve essere presente nel fascicolo dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda di pagamento, ferma restando la disponibilità alla data del 15 maggio nel caso si richieda un aiuto nell'ambito del regime di base e altri aiuti ad esso connessi.

Il richiedente l'aiuto ha l'onere di dimostrare il titolo giuridico che attesta la disponibilità delle parcelle secondo le modalità previste al paragrafo 6 delle Istruzioni Operative ARGEA n. 21 del 20/10/2021 - Fascicolo aziendale.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda unica.

Al riguardo, al fine di evitare situazioni di supero di conduzione tra produttori ed assicurare il controllo circa il rispetto dell'obbligo della disponibilità della superficie agricola alla data del 15 maggio, nei soli casi di successione temporale tra diversi agricoltori nella conduzione della stessa superficie, si ribadisce l'obbligatorietà delle informazioni concernenti la data iniziale e finale di efficacia di tutti i titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale del produttore interessato cedente e cessionario.

Nel caso in cui il cedente risulti deceduto prima della data di stipula del contratto, la superficie oggetto di contratto sarà ritenuta inammissibile al pagamento.

In proposito, nei soli casi di produttore proprietario della superficie temporaneamente ceduta, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la data di inizio e fine del periodo di conduzione da parte del cessionario.

In materia di condizionalità, i relativi obblighi gravano sull'agricoltore che ha presentato la domanda di pagamento, anche in presenza di più agricoltori che abbiano coltivato la medesima superficie.

Al riguardo, nel caso in cui 2 o più agricoltori dichiarino la stessa superficie in due o più domande uniche, la responsabilità dell'obbligo di conformità, oltre a gravare sull'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto per i propri titoli nell'ambito del regime di pagamento unico, grava singolarmente su tutti gli agricoltori dichiaranti sulla base degli atti e norme a ciascuno di essi rispettivamente applicabili.

10.4.2 Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'art. 2., comma 1, lettera a) del D.M. 7 giugno 2018 definisce il «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014» come «attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto».

L'art. 4, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018 stabilisce che «L'attività agricola di mantenimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e l'attività agricola minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), risponde ai seguenti criteri:

- a) previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) limita la diffusione delle piante infestanti;
- c) nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.»

Il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la pratica colturale effettuata per garantire il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

L'allegato 3 alle Istruzioni Operative ARGEA n. 21 del 20/10/2021 - Fascicolo aziendale - riepiloga le pratiche dichiarabili per ogni tipologia di occupazione del suolo.

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede i seguenti controlli:

- 1) Per le superfici seminabili:
 - a. Che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

2) Per i prati permanenti

a. per i quali è stata dichiarata un'attività di pascolamento:

- i. verifica che il richiedente risulti detentore dell'allevamento presso BDN, anteriormente all'inizio del pascolamento;
- ii. verifica che il "responsabile" del pascolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 7, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, risulti come tale in BDN;
- iii. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti (i parametri di riferimento territoriali sono riportati nella circolare ACIU.2015.569 e s.m.i.):

1. nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:

Verifica del carico UBA/ha, ottenuto rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate;

2. in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:

l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN.

Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora le superfici aziendali si estendano su più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione/Provincia Autonoma per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, ai criteri fissati dalla normativa nazionale.

b. Per le superfici a prato permanente con tara (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) per le quali **non è stato dichiarato il pascolamento**, occorre verificare la presenza e congruenza della documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività effettuata; in particolare:

- i. Nel caso sia stato indicato come criterio di mantenimento lo '**Sfalcio Manuale**', occorre verificare la presenza e congruenza della documentazione prevista al paragrafo 9.1 delle Istruzioni Operative ARGEA n. 21 del 19/10/2021- Fascicolo aziendale:
 1. Fotografie georiferite
oppure

2. In caso di lavori eseguiti da terzi, fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento.

Nel secondo caso, in aggiunta a quanto previsto dalle I.O. citate, dovrà essere presente anche una dichiarazione resa dal fornitore di servizi, riportante le seguenti informazioni:

- Descrizione dettagliata delle operazioni eseguite,
- superfici oggetto di intervento con indicazione dei riferimenti catastali (Comune, foglio, mappale) e/o dell'identificativo dell'appezzamento del Piano Colturale Grafico;
- superficie netta sfalciata,
- quantità di foraggio ottenuto.

Infine, qualora non vi siano allevamenti aziendali (bovini, bufalini, ovicaprini, equini), dovrà essere presente la dichiarazione sulla destinazione del foraggio ricavato, con le seguenti informazioni:

- Quantitativo di foraggio ottenuto
- Destinazione del foraggio; in particolare, nel caso sia utilizzato per le scorte, occorre indicare dove vengono immagazzinati i foraggi, se invece viene venduto, occorre anche allegare le fatture di vendita e relativo bonifico.

- ii. Nel caso sia stato indicato come criterio di mantenimento la **'Pratica colturale volta al miglioramento del pascolo'**, occorre verificare la presenza e congruenza della documentazione prevista al paragrafo 9.2 delle Istruzioni Operative ARGEA n. 21 del 20/10/2021 - Fascicolo aziendale:
1. Piano redatto da un tecnico abilitato
 2. Relazione asseverata da un tecnico abilitato

Il piano deve risultare inserito nel fascicolo elettronico entro il 30 luglio del 2021, la relazione asseverata da un tecnico abilitato deve risultare inserita nel fascicolo elettronico entro il 31 gennaio 2022;

- iii. Nel caso sia stato indicato come criterio di mantenimento la **'Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS)'**, occorre verificare la presenza e congruenza della documentazione seguente:

1. Piano di Gestione fornito dall'Ente Gestore (se esistente) e relativa documentazione volta a dimostrare l'esecuzione degli interventi previsti dallo stesso Piano;
2. Per le Misure di Conservazione, una autodichiarazione attestante l'assenza di un Piano di gestione e l'applicazione delle misure di conservazione previste dalle direttive di cui sopra.

Si rammenta che le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali per le quali l'agricoltore dichiara attività di mantenimento diverse dal pascolamento e le superfici a prato permanente con tara per le quali l'agricoltore dichiara di eseguire uno sfalcio con cadenza biennale o lo sfalcio meccanizzato sono ritenute come non mantenute e, pertanto, non sono ammissibili;

- c. per i quali non è stato indicato alcun criterio di mantenimento e quindi è stata modificata la destinazione (ai fini dell'articolo 4 del Reg. UE n. 639/2014, si rammenta che il mancato mantenimento corrisponde ad una variazione di destinazione del prato permanente, che da "uso agricolo" diviene "uso non agricolo"):
 - i. che la modifica sia stata autorizzata da AGEA secondo le disposizioni dell'articolo 14, comma 3 del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018.

3) Per le colture permanenti:

- a. Che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. In particolare:
 - i. Boschi cedui a rotazione rapida:
 1. verifica che le specie siano quelle indicate dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 2(1) lett. d): pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, acacia saligna
 2. che sia rispettato il turno di taglio di 8 anni
 - ii. Impianti di colture micorrizzate:
 1. verifica che tali colture non siano dichiarate in superfici boscate
 - iii. Castagno da mensa

1. verifica che le piante siano classificate nel GIS quali colture permanenti

10.4.3 Esercizio di attività non agricola su superfici ammissibili

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce, all'articolo 5 comma 5 «*sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni: a) non occupa la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni; b) non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale; c) consente il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.*»

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede i seguenti controlli:

- 1) che la documentazione comprovante sia presente nel fascicolo aziendale;
- 2) che l'effettivo utilizzo delle superfici in causa sia coerente con le dichiarazioni rilasciate.

11 REGIMI DI SOSTEGNO

11.1 Regime di Pagamento di Base ai sensi del titolo III, Capo I del Reg. (UE) 1307/2013

11.1.1 Regime di base: Attivazione dei Diritti all'aiuto (titoli)

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente sia un agricoltore in attività;
- 2) Che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e dall'OP;
- 3) Che le superfici dichiarate per l'assegnazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2021;

- 4) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 5) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 1307/2013 e, in particolare:
 - a. Che siano rispettati i criteri descritti nel precedente paragrafo 10.4;
 - b. Che le superfici dichiarate ai sensi dell'art. 32 lett. b):
 - i. siano state dichiarate e ritenute ammissibili in una domanda unica di pagamento nel 2008;
 - ii. siano state ricomprese in un Piano di Sviluppo Rurale e questo sia in essere;
- 6) Che le superfici coltivate a **canapa** ai sensi dell'articolo 32(6) del regolamento (UE) n. 1307/2014 rispettino l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17(7) del Reg. UE 809/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 45 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo e che l'agricoltore richiedente:
 - a. utilizzi le varietà ritenute ammissibili;
 - b. abbia fornito all'OP ARGEA le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE;
 - c. abbia dato indicazione dei quantitativi di sementi utilizzate (kg./ha)
- 7) Che abbia diritto a attivare diritti all'aiuto (titoli), come risultante dal Registro Nazionale Titoli. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 639/2014, i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di base;
- 8) Che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I o per il II pilastro della PAC, ritenuti incompatibili.

11.1.2 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i controlli di cui all'allegato 2 della circolare AGEA prot. n. 96517 del 17 dicembre 2019:

- 1) Che abbia diritto a ricevere diritti all'aiuto (titoli), come risultante dal Registro Nazionale Titoli;
- 2) Che il richiedente abbia una età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda (40 per la fattispecie

A). In caso di richiesta presentata da una persona giuridica, il controllo dell'età è eseguito con riferimento al rappresentante legale che sottoscrive la domanda unica.

Fattispecie A – Giovane agricoltore

- a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro
- b) requisito anagrafico (età). In caso di persone giuridiche la verifica è eseguita con riguardo al legale rappresentante
- c) ammissibilità superfici
- d) carica ricoperta (per le sole persone giuridiche)
- e) primo insediamento nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base
- f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente
- g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica
- h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"
- i) verifica del requisito di agricoltore in attività

Fattispecie B – Nuovo agricoltore

- a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro
- b) requisito anagrafico (età). In caso di persone giuridiche la verifica è eseguita con riguardo al legale rappresentante
- c) ammissibilità superfici
- d) verifica dell'anno di inizio dell'attività agricola
- e) verifica che il soggetto abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola
- f) verifica che il soggetto interessato non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'anno di inizio dell'attività agricola

- g) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente
- h) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come nuovo agricoltore o giovane agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica
- i) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"
- j) verifica del requisito di agricoltore in attività

Fattispecie C – Abbandono di terre

- a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro (ad eccezione della fattispecie C1)
- b) requisito anagrafico (età). In caso di persone giuridiche la verifica è eseguita con riguardo al legale rappresentante
- c) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)
- d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie D
- e) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D
- f) verifica che la superficie non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e smi)
- g) verifica del requisito di agricoltore in attività

Fattispecie D – Compensazione di vantaggi specifici

- a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro
- b) requisito anagrafico (età). In caso di persone giuridiche la verifica è eseguita con riguardo al legale rappresentante
- c) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)
- d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie C
- e) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D

- f) verifica che la superficie non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e smi)
- g) verifica del requisito di agricoltore in attività

Fattispecie F – Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

- a) verifica fondatezza istanza e documentazione giustificativa

11.1.3 Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli)

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nei paragrafi precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19bis del Reg. (UE) n. 640/2014.

In aggiunta, i titoli che risultano non utilizzati per due anni sono riversati nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Le diverse casistiche relative al mancato utilizzo dei titoli sono disciplinate dalla circolare AGEA prot. n. 53883 del 27 luglio 2017.

I titoli non pagati agli agricoltori a norma:

- dell'art. 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- dell'art. 10, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- dell'art. 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013

per un periodo di due anni consecutivi, sono riversati nella riserva nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013.

I titoli non attivati dagli agricoltori a norma dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, sono riversati nella riserva nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nel determinare quali diritti detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di valore più basso (si considera il valore relativo del titolo, rapportato ad 1 ha di superficie). Qualora l'agricoltore detenga anche titoli in affitto, vengono restituiti prioritariamente quelli in proprietà.

Le restituzioni effettuate ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 inerenti i titoli concessi in affitto non sono opponibili all'AGEA in qualità di responsabile della tenuta del Registro Nazionale Titoli.

L'utilizzo dei titoli si calcola prendendo in considerazione il portafoglio titoli dell'agricoltore. La superficie determinata è il dato da considerare ai fini della valutazione dell'utilizzo, come prescritto dalla circolare AGEA prot. n. 2506 del 16 maggio 2016. In applicazione di quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 639/2014, nel caso in cui la superficie determinata comporti l'attivazione parziale di un titolo, questo si considera utilizzato per intero.

11.1.4 Riduzione dei pagamenti

L'articolo 11 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come applicato dall'art. 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg.(UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile del:

- 50% per la parte eccedente i 150.000 euro;
- 100% qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, per la parte eccedente i 500.000 euro.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Tale clausola non trova applicazione qualora gli importi complessivamente erogabili per il pagamento di base in favore delle aziende risultanti dalla variazione non superino € 150.000.

11.2 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente sia un agricoltore in attività;

- 2) Che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base;
- 3) Che le superfici dichiarate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 4) Che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2021;
- 5) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 6) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 1307/2013;
- 7) Che le superfici siano dichiarate nel rispetto dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 10.4;
- 8) Che gli agricoltori che hanno indicato di avere diritto ipso facto al pagamento in quanto soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica ne abbiano diritto, per ciascuna delle unità aziendali dedite alla produzione biologica. Si rammenta che le valutazioni ai fini dell'art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013 sono effettuate con riguardo alle notifiche di attività con metodo biologico presentate, ai sensi del D.M. n. 2049 del 1 febbraio 2012, entro il 9 giugno, prendendo atto che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e disposto dalla circolare Agea prot. n. ACIU 2014 702 del 31 ottobre 2014, è ricompreso tra il 1 aprile e il 9 giugno della campagna di presentazione della domanda.
- 9) che l'agricoltore con più di 15 ettari di seminativi aziendali è obbligato alla diversificazione rispetti i requisiti fissati dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013:
 - a. Presenza di almeno due colture nel caso di superficie a seminativo aziendale compresa tra i 10 e i 30 ettari:
 - i. La coltura principale non supera il 75% dei seminativi.
 - b. Presenza di almeno tre colture nel caso di superficie a seminativo aziendale pari ad almeno 30 ettari:
 - i. La coltura principale non supera il 75% dei seminativi;
 - ii. Le due colture principali non occupano insieme più del 95% dei seminativi;

I limiti massimi non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o le leguminose o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti

salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

- 10) che l'agricoltore non sia obbligato alla diversificazione ai sensi dell'art. 44 (2) del Reg. (UE) n. 1307/2013, ricadendo nelle seguenti fattispecie:
- a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - c) i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;
- 11) che l'agricoltore rispetti gli obblighi di mantenimento dei prati permanenti di cui all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 12) che l'agricoltore con più di 15 ettari di seminativi aziendali rispetti gli obblighi di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola, di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 13) che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I° o per il II° pilastro della PAC, ritenuti incompatibili tra loro.

I controlli relativi alla diversificazione e alle EFA sono eseguiti tenendo conto delle indicazioni fornite nelle circolari AGEA prot. n. ACIU 2014 702 del 31 ottobre 2014 e prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014.

11.2.1 Applicazione delle sanzioni sul Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui la Capo IV, Sezione III del Reg. (UE) n. 640/2014.

11.3 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo III, capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli, che tengono conto della disciplina prevista nelle circolari AGEA prot. n. 99290 del 20 dicembre 2018 e prot. n. 8413 del 3 febbraio 2020:

- 1) Che il richiedente sia un agricoltore in attività;
- 2) Che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base;
- 3) Che le superfici dichiarate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 4) Che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2021;
- 5) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 6) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 1307/2013;
- 7) Che l'agricoltore o il soggetto che ha il controllo della società abbia meno di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell'anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore";
- 8) che il "giovane agricoltore" si insedi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediato in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013
 - a. In caso di ditta individuale, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01).
 - b. In caso di persona giuridica, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data in cui il soggetto "giovane" entra a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società
- 9) In caso di persona giuridica, che il giovane che abbia le seguenti prerogative:
 - a. detenga una quota rilevante del capitale;
 - b. sia in grado di partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica;

- c. provveda alla gestione corrente della persona giuridica
- d. eserciti un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica stessa per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari
 - i. Nell'**anno** per il quale la persona giuridica presenta la prima domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
 - ii. In **ciascuno degli anni successivi** alla presentazione della prima domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori.

10) Che la domanda di pagamento sia presentata nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento.

I controlli amministrativi sono eseguiti per mezzo di strumenti informatici sul 100% delle domande di richiesta del premio giovane agricoltore e sul 100% delle domande di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". A tali controlli si aggiungono i controlli documentali su almeno il 3% delle domande presentate, conteggiando a tal fine sia le richieste del premio giovane che le richieste di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". In particolare, il controllo documentale da eseguirsi tramite visura camerale, anche storica, verifica che:

- il soggetto "giovane" eserciti il controllo effettivo della società, secondo i parametri sopra descritti, distinti per tipologia societaria;
- il soggetto "giovane" eserciti il controllo duraturo della persona giuridica, secondo i principi sopra descritti;
- la data di primo insediamento del soggetto "giovane" dell'azienda che ha presentato la prima domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore o la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore", per verificare il rispetto dei requisiti relativi all'insediamento.

11.3.1 Applicazione delle sanzioni sul Pagamento per i giovani agricoltori

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014.

L'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato con le modalità indicate dall'art. 50 del Reg. UE 1307/2013, per un numero massimo di 90 ha (ai sensi dell'art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465).

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni.

In caso di esito negativo dei controlli documentali, si procede all'eventuale recupero dei premi già erogati. Inoltre, il mancato rispetto delle condizioni come sopra indicate determina l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 21 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della clausola di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 in caso di creazione artificiosa delle condizioni per l'ottenimento di contributi. Qualora a seguito di verifiche documentali con esito negativo o di accertamenti dell'autorità giudiziaria si rilevi che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, infatti, si applica una sanzione pari al 20% dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell'art. 50, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (art. 21, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 640/2014).

Qualora l'agricoltore abbia più di 40 anni o non siano soddisfatti i requisiti relativi all'insediamento, in assenza delle condizioni specifiche si ritiene l'aiuto non richiedibile.

Qualora il soggetto risulti richiedente l'aiuto in più domande uniche, anche presentate in anni diversi, in quanto soggetto che esercita il controllo sull'azienda richiedente (non ottempera agli obblighi di cui all'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013), in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 21, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 l'aiuto non è concesso o è revocato integralmente.

Qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale e al posto del soggetto che ha dato il requisito di "giovane" alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio subentra un nuovo soggetto "giovane" (non presente nel primo anno di richiesta del premio), la società non ha più diritto a percepire il pagamento del premio per il giovane agricoltore, come riportato nella Circolare AGEA prot. 8413 del 3 febbraio 2020.

11.4 Titolo IV del Reg. (UE) 1307/2013 – sostegno accoppiato facoltativo

L'articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che *"Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di*

agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.”.

Detta disposizione è stata attuata con DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 19 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dall'art. 2 del DM 9 agosto 2018 n. 7839, il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni è pari al 12,92% del totale nazionale degli aiuti e per la campagna 2021 ammonta ad € 478.600.000,00.

Il sostegno in questione si articola su tre settori: zootecnico, seminativi e colture permanenti.

AGEA Coordinamento, sulla base dei capi e delle superfici accertate comunicate dagli Organismi pagatori, determina l'importo unitario per ciascuna misura, nei limiti del plafond stabilito per ciascuna di esse dal DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, e di quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in materia di pagamento dei beneficiari aderenti al regime per i piccoli agricoltori.

11.4.1 Sostegno accoppiato per la zootecnia

L'art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce, quale condizione di ammissibilità per tutte le misure relative ai bovini da carne e da latte, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004. La disciplina in questione è stata modificata, a partire dal 21 aprile 2021, dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429.

La procedura diretta a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, compresa l'applicazione di riduzioni e sanzioni, è contenuta nell'Allegato tecnico alla Circolare AGEA. Prot. n. 53084.2021 del 27 luglio 2021, che qui si intende integralmente recepita, nonché ai paragrafi 7 e successivi della medesima circolare.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche previste nel suddetto Allegato tecnico si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Inoltre, con riferimento agli interventi “bovini da latte” e “bovini da carne”, si applicano i seguenti limiti temporali ai dati dei capi scaricati dalla BDN:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di parto.

I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.

Per tutte le misure zootecniche si rammenta, inoltre, che il DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda (ad esempio registrazione dei capi in BDN oltre i termini di legge e oltre il 31 dicembre) non producono effetti ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

Per tutte le tipologie di aiuto richiedibili a premio nell'ambito del sostegno accoppiato zootecnico, il capo non è ammissibile all'aiuto qualora le informazioni presenti in BDN siano insufficienti o incongruenti o contraddittorie e non consentano di eseguire i controlli di ammissibilità secondo le procedure descritte.

11.4.1.1 Sostegno accoppiato per i bovini da latte

ZOOTECNIA	BOVINI DA LATTE	Misura n. 1 – Latte (aiuto di base)	310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)
		Misura n. 2 – Latte in zone di montagna (aiuto aggiuntivo)	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 6 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)
		Misura n. 3 – Latte di bufala	312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 9 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)

Premio vacche da latte (art. 20, comma 1)

La verifica di ammissibilità all'aiuto della **Misura 1**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- **Dalla BDN** per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:
 - 1) Che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
 - 2) Che la vacca per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;
 - 3) Che la vacca per cui si richiede il premio abbia più di 20 mesi di vita e fino a 18 anni d'età;
 - 4) Che ci sia un periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto;

- 5) Che la vacca per cui si richiede il premio sia detenuta dal detentore al momento del parto;
- 6) Che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;

Dalla BDN vengono presi in considerazione i capi che hanno partorito nell'anno di campagna, di tutte le razze, compresi i capi meticcii, con l'esclusione delle razze da carne e di quelle Iscritte ai LL.GG specializzati da carne.

➤ **Dall'esame della documentazione** fornita a supporto della richiesta di aiuto:

- 7) Che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'OP ARGEA le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda;
- 8) Che le analisi siano state trasmesse all'OP ARGEA; la documentazione deve essere anche resa disponibile anche in formato elettronico al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;
- 9) Per i produttori ubicati in montagna, che sia presente almeno una analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche.
- 10) Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi.
- 11) Per i produttori diversi da quelli indicati nel precedente punto 9), che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione o di consegna (**sono ammessi 2 mesi con una sola analisi**);
- 12) Che, per ciascun mese esaminato, siano contemporaneamente presenti i dati di consegna e i risultati delle analisi (l'assenza dei dati di consegna comporta l'esclusione delle analisi dal calcolo delle medie; l'assenza delle analisi comporta l'esclusione dell'intero quantitativo richiesto a premio);
- 13) che vengano rispettati almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:
 - a. Che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;

- b. Che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relative alla carica batterica a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
- c. Che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35 gr per 100 ml;

E

che, in caso di verifica con risultato negativo in uno dei suddetti punti, il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:

- d. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - e. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - f. contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
- 14) Che, nel caso in cui i capi siano appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013 **almeno uno** dei parametri di cui alle lettere a, b, c del precedente punto 13) sia rispettato.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari devono essere espressi in:

- cellule somatiche: cellule/ml;
- tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;
- qualora il valore delle analisi sia espresso in peso/peso (p/p) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971.

L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

Le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337. Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dall'Organismo pagatore ARGEA, mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Si sottolinea che nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore ARGEA.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione, l'Organismo pagatore ARGEA è tenuto ad acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto.

Il premio non viene erogato ai capi che beneficiano del sostegno previsto per il settore delle carni bovine nell'ambito del sostegno accoppiato.

Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6)

La verifica di ammissibilità all'aiuto della **Misura 2**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede in aggiunta ai precedenti la verifica che seguenti controlli, effettuati presso BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 15) la vacca da latte deve essere associata per almeno sei mesi continuativi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, potendo conteggiarsi a tal fine sia il periodo precedente che quello successivo al parto. Inoltre, ai fini del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi in un allevamento situato in zone montane è possibile sommare i periodi maturati in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti. Il controllo in questione è eseguito da ARGEA sulla base dei dati interscambiati dalla BDN.

L'informazione relativa all'ubicazione dell'allevamento nelle zone montane definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999 è presente nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.

I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi ai bovini macellati e dal premio vacche da latte (intervento 310)

Sono emerse potenziali sovrapposizioni con le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici previste nell'ambito dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9)

La verifica di ammissibilità all'aiuto della **Misura 3**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- **Dalla BDN** per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) Che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- 2) Che la bufala per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;
- 3) Che la bufala per cui si richiede il premio sia detenuta dal detentore al momento del parto. Qualora la bufala abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.
- 4) Che la bufala per cui si richiede il premio abbia un'età superiore a 30 mesi e fino a 18 anni d'età;
- 5) Che ci sia un periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto;
- 6) Che il bufalino sia stato registrato e identificato in BDN.

11.4.1.1.1 Sanzioni nel settore del latte

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

11.4.1.2 Sostegno accoppiato per i bovini da carne

11.4.1.2.1 Vacche nutrici

ZOOTECNIA	BOVINI DA CARNE	Misura 4	VACCHE NUTRICI iscritte ai LLGG/RA	313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)
		Misura 18	VACCHE NUTRICI iscritte ai LLGG/RA e piani IBR	314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)

		Misura 20	VACCHE NUTRICI NON iscritte ai LLGG/RA	322	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE NON ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (ART. 21, COMMA 5 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)
--	--	--------------	---	-----	---

Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1)

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 4**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) Che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- 2) Appartenenza delle vacche presenti nell'allevamento ai Libri Genealogici o ai Registri anagrafici;
- 3) Che la vacca per cui si richiede il premio appartenga ad una delle razze elencate nell'allegato V al DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 4) Che la vacca per cui si richiede il premio abbia un'età superiore ai 20 mesi di vita e fino a 18 anni d'età;
- 5) Che ci sia un periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto;
- 6) Che la vacca per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno di riferimento della domanda;
- 7) Che la vacca per cui si richiede il premio sia detenuta dal detentore al momento del parto;
- 8) Che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN.

I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi ai bovini macellati e dai premi del settore bovini da latte.

Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura pagamenti agro-climatico-ambientali, in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previste nell'ambito dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3)

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 18**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN:

- 1) Che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- 2) Appartenenza delle vacche presenti nell'allevamento ai Libri Genealogici o ai Registri anagrafici;
- 3) Che la vacca per cui si richiede il premio appartenga ad una delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese;
- 4) Che la vacca per cui si richiede il premio abbia un'età superiore ai 20 mesi di vita e fino a 18 anni d'età;
- 5) Che ci sia un periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto;
- 6) Che la vacca per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno di riferimento della domanda;
- 7) Che la vacca per cui si richiede il premio sia detenuta dal detentore al momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.
- 8) Che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- 9) Che le vacche nutrici facciano parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino;
- 10) Che siano rispettati i parametri di adesione al Piano di gestione degli allevamenti di bovini approvato con decreto dirigenziale del MIPAAF prot. n. 11100 del 1° giugno 2015:

a. Primo anno

monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza.

b. Secondo anno

monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il secondo anno di adesione al piano, è quello di non superare il 20% rispetto alla sieroprevalenza del primo anno (es: allevamento con 100 capi e

sieroprevalenza del 30% nel primo anno di adesione al piano raggiungerà l'obiettivo nel secondo anno se il numero di animali sierologicamente positivi risulterà inferiore o uguale a 36). Per gli allevamenti sieronegativi nel primo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel secondo anno non superiore al 10%;

c. Terzo anno

monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il terzo anno di adesione al piano, è quello di non superare il 15% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno.

Per gli allevamenti sieronegativi nel secondo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel terzo anno non superiore al 5%.

d. Quarto anno

monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il quarto anno di adesione al piano, è quello di non superare il 10% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno.

Per gli allevamenti sieronegativi nel terzo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quarto anno non superiore al 5%.

e. Quinto anno e successivi

monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il quarto anno di adesione al piano, è quello di non superare il 5% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno.

Per gli allevamenti sieronegativi nel quarto anno non è tollerato un aumento della sieropositività nel quinto anno non superiore al 5%.

Inoltre, il DM 24 febbraio 2021 n. 90454 ha integrato il protocollo diagnostico previsto dal Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti al libro genealogico della razza Piemontese, finalizzato al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR), approvato con DM 23.12.2016 n. 31679. In particolare, il protocollo diagnostico è integrato con il test di sieroneutralizzazione, a condizione che lo stesso sia utilizzato solo nei casi in cui gli esiti del test ELISA Ac tot non siano congruenti con gli elementi anamnestici ed epidemiologici dell'azienda (Ufficialmente indenne) oggetto della conferma sierologica e che sia effettuato o sullo stesso campione sierologico oggetto degli esiti non congruenti di cui sopra o ripetendo il prelievo entro i 60 giorni dal precedente controllo sierologico.

I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi ai bovini macellati e dai premi del settore bovini da latte.

Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura pagamenti agro-climatico-ambientali, in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previste nell'ambito dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 20** richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) Che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo NON iscritto in BDN come allevamento da latte;
- 2) NON appartenenza delle vacche presenti nell'allevamento ai Libri Genealogici o ai Registri anagrafici;
- 3) Che la vacca per cui si richiede il premio abbia un'età superiore ai 20 mesi di vita e fino a 18 anni d'età;
- 4) Che ci sia un periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto;
- 5) Che la vacca per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno di riferimento della domanda;
- 6) Che la vacca per cui si richiede il premio sia detenuta dal detentore al momento del parto;
- 7) Che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN.

I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi ai bovini macellati e dai premi del settore bovini da latte.

Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura pagamenti agro-climatico-ambientali, in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previste nell'ambito dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

11.4.1.2.2 Bovini macellati

ZOOTECNIA	BOVINI DA CARNE	Misura 5	BOVINI MACELLATI – allevati min. 6 mesi	315	CAPİ BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 7 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)
			Misura 19	BOVINI MACELLATI - allevati min. 12 mesi	316
		318			CAPİ BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21, COMMA 9 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)
		317		CAPİ BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21, COMMA 9 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)	
		BOVINI MACELLATI - allevati min. 6 mesi e certificati	319	CAPİ BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21, COMMA 9 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)	

Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7)

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 5**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.
- 2) Che il bovino oggetto della richiesta:

- a) venga macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;
- b) sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 6 mesi;
- c) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9)

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 19**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.
- 2) Che il bovino oggetto della richiesta:
 - a) venga macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;
 - b) sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 12 mesi;
 - c) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9)

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 2) Che l'allevamento sia aderente a sistemi di qualità nazionale o regionale;
- 3) Che il bovino oggetto della richiesta:
 - a) venga macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;
 - b) sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 6 mesi;
 - c) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente

Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9)

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 2) Che l'allevamento sia aderente a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti;
- 3) Che il bovino oggetto della richiesta:
 - a) venga macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;
 - b) sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 6 mesi;
 - c) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente

Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9)

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) Che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 2) Che il bovino oggetto della richiesta:
 - a) venga macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;
 - b) sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 6 mesi;
 - c) che sia certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012;
 - d) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti. Il premio alla macellazione viene riconosciuto ai

proprietari/detentori dei capi macellati ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore.

I capi che beneficiano dei premi ricompresi nella misura 5 sono esclusi dai premi per il settore bovini da latte.

Il premio è compatibile con la misura di cui all'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari". L'obiettivo della misura per la macellazione è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, erogato per bovino macellato tra i 12 ed i 24 mesi, mentre la misura PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP.

11.4.1.2.3 Sanzioni nel settore delle carni bovine

Si intende per "animale accertato" l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Il numero dei capi ammissibili al pagamento dell'aiuto viene stabilito in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.

Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi;

è disposta l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Si applicano le sanzioni previste dal Titolo II, capo IV, sezione IV del regolamento (CE) n. 640/2014.

Inoltre, trova applicazione quanto disposto dalla Circolare AGEA.53084.2021 del 27 luglio 2021.

11.4.2 Sostegno accoppiato per gli ovini

ZOOTECNIA	OVICAPRINI	Misura n. 6 – Ovini	320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 1 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)
		Misura n. 7 – Macellazione ovi-caprini	321	CAPRI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMA 6 DEL DM 7 giugno 2018 n. 5465)

Agnelle da rimonta (art. 22, comma 1)

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 6**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il proprietario o il detentore dell'allevamento; qualora il premio sia richiesto da entrambi, lo stesso viene erogato con precedenza al detentore;
- 2) che le agnelle siano registrate in BDN nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno di domanda anche se nate nella campagna precedente;
- 3) Che le agnelle da rimonta fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a tale malattia;
- 4) Che l'allevamento sia ubicato nel territorio di una Regione che abbia emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica;

- 5) se l'allevamento sia dichiarato indenne o debba raggiungere l'obiettivo di risanamento: che abbiano raggiunto l'obiettivo del piano secondo l'art. 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 (l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR). In ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 3 del DM 12 maggio 2015;
- 6) che i capi siano identificati e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004; la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto.

Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura pagamenti agro-climatico-ambientali, in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previste nell'ambito dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6)

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 7**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati presso BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021:

- 1) Che il richiedente l'aiuto:
 - a. sia il detentore/proprietario dell'allevamento;
 - b. abbia detenuto il capo fino alla macellazione
- 2) Che il capo ovicaprino oggetto del sostegno specifico sia certificato ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012.

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto.

Il premio è compatibile con gli interventi previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari". L'obiettivo della misura accoppiata è il mantenimento degli

allevamenti ovini nelle aree tipiche IGP, erogato all'agnello macellato, mentre la misura PSR copre esclusivamente i costi fissi per la partecipazione ai regimi di qualità certificata DOP e IGP.

11.4.2.1 Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine

Per "animale accertato" si intende l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Il numero dei capi ammissibili al pagamento a ciascuna tipologia del sostegno viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica di Teramo. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli ovicaprini, lo stesso sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione degli ovicaprini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio per ciascuna tipologia di sostegno. L'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio della tipologia richiesta.

Si applicano le sanzioni previste dal Titolo II, capo IV, sezione IV, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Inoltre, trova applicazione quanto disposto dalla circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021.

11.4.3 Sostegno accoppiato per i seminativi

SEMINATIVI	Misura n. 8 – Soia	122	SUPERFICIE COLTIVA A SOIA IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA	art. 23, comma 1
	Misura n. 9 – Frumento duro	124	SUPERFICIE COLTIVA A FRUMENTO DURO IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA	art. 23, comma 5

Misura n. 10 – Colture proteaginose nel Centro Italia	123	COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE	art. 23, comma 9
Misura n. 11 – Colture leguminose nel Sud Italia	125	SUPERFICIE COLTIVATA A LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE	art. 23, comma 13
Misura n. 12 – Riso	126	SUPERFICIE COLTIVATA A RISO	art. 24
Misura n. 13 – Barbabietola da zucchero	127	SUPERFICIE COLTIVATA A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	art. 25
Misura n. 14 – Pomodoro da trasformazione	128	SUPERFICIE COLTIVATA A POMODORO DA TRASFORMAZIONE	art. 26

La verifica di ammissibilità delle Misure per i Seminativi richieste nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

Per tutte le suddette misure, le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore ARGEA prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. La documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato dall'evento:

- Uffici regionali dell'agricoltura
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura
- Comunità Montane
- Guardia Forestale

- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale
- Uffici Comunali
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione di valore probante, deve essere comunicata all'OP ARGEA per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La verifica di ammissibilità agli aiuti di cui alle Misure 8, 9, 10, 11 richiesti nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'articolo 23 DM 7 giugno 2018 n. 5465;
- 2) Che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'articolo 23 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

Le misure 10 e 11 sono compatibili con gli interventi previsti dall'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Pagamenti agro-climatico-ambientali". Non risultano misure agro-climatico-ambientali (di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013) con il medesimo obiettivo che prevedono un pagamento ad ettaro per le leguminose nelle regioni del Centro Italia

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 12 richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'articolo 24 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 13 richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente abbia stipulato un contratto con una impresa saccarifera e lo abbia allegato alla domanda unica;
- 2) Che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'articolo 25 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 14 richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'articolo 26 del DM 7 giugno 2018 n. 5465;
- 2) Che le superfici dichiarate coltivate siano impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013;
- 3) che l'agricoltore sia socio di una sola organizzazione di produttori su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, che non vi siano conferimenti eseguiti dallo stesso agricoltore a più organizzazioni;
- 4) che l'agricoltore che ha stipulato il contratto di fornitura direttamente con un'industria di trasformazione del pomodoro non abbia eseguito anche conferimenti per il tramite di un'organizzazione di produttori. In caso positivo, ARGEA verifica il rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del DM 28 agosto 2014 n. 9084;
- 5) che le superfici riportate negli impegni di coltivazione non siano superiori alle superfici dichiarate in domanda unica dagli stessi agricoltori. In caso contrario, ai fini del pagamento si prende in considerazione la minore superficie delle due.
- 6) Che il contratto di fornitura sia allegato alla domanda nel caso di richiedente produttore singolo ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, i dati siano informatizzati presso ARGEA nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, a cura della medesima organizzazione entro il termine massimo di presentazione della domanda unica di ciascun anno;
- 7) Che l'impegno di coltivazione sia stato inserito nel SIAN dalle organizzazioni di produttori secondo le modalità e la tempistica definita annualmente da AGEA Coordinamento;
- 8) Che l'impegno di coltivazione sia allegato alla domanda unica nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori;
- 9) Che l'impegno di coltivazione contenga i seguenti elementi minimi:
 - a. data di sottoscrizione;
 - b. sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e organizzazione di produttori);
 - c. superficie (ha) coltivata a pomodoro.

La Misura 14 è compatibile con programmi operativi ortofrutta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013. I programmi operativi possono prevedere un incentivo all'utilizzo di semi o piantine di pomodoro da industria con resistenza/tolleranza genetica specifica. In quest'ultimo caso non si tratta di un sostegno accoppiato al mantenimento della produzione erogato per ettaro.

11.4.3.1 Sanzioni nel settore dei seminativi

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

11.4.4 Sostegno accoppiato per le colture permanenti

COLTURE PERMANENTI	Misura n. 15 – Olivicoltura nelle regioni, Liguria, Puglia e Calabria	129	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA	Art. 27, comma 1
	Misura n. 16 – Oliveti in pendenza in Calabria e Puglia	132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5%	Art. 27, comma 3
	Misura n. 17 – Olivicoltura con rilevante importanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITA' - DOP	Art. 27, comma 5

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alle Misure per le colture permanenti richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) Che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'articolo 27 del DM 7 giugno 2018 n. 5465;

- 3) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) Che il richiedente sia in regola, nell'anno solare di presentazione della domanda unica, con i seguenti adempimenti:
 - a. registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013
 - b. se l'agricoltore non è obbligato alla tenuta del registro telematico, registrazione della cessione di olive per la produzione di olio nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015 (circolare Mipaaf prot. n. 1768 del 21 marzo 2017)

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 15 richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'articolo 27, comma 1 del DM 7 giugno 2018 n. 5465;

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 16 richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'articolo 27, comma 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465;
- 2) Che ciascun appezzamento sia caratterizzato da una pendenza media superiore al 7,5%.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 17 richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) Che ciascun appezzamento sia incluso in un areale di produzione DOP o IGP;
- 2) che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce;

- 3) Che l'adempimento di cui al precedente punto sia indicato in una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione;
- 4) Che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione, e che essa sia resa disponibile dall'agricoltore ad ARGEA.

La Misura 17 è compatibile con quanto previsto dall'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'obiettivo della misura è il mantenimento degli attuali livelli produttivi in aree tipiche DOP e IGP, erogato per ettaro olivetato, mentre la misura PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP.

11.4.4.1 Sanzioni nel settore delle colture permanenti (olio d'oliva)

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

11.4.5 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

L'agricoltore può richiedere il sostegno accoppiato facoltativo nella domanda unica e si rammenta che, ai fini del percepimento del contributo, deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

- ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del medesimo DM;
- ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del medesimo DM.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicapri considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall'art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;
- per i capi macellati: 0,6;
- per i capi ovicaprini: 0,15.

Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell'applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo di risanamento dalla scrapie.

Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l'applicazione di sanzioni.

11.5 Regime per i Piccoli Agricoltori

La verifica di ammissibilità all'aiuto per il Regime per i Piccoli Agricoltori prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente non abbia presentato una domanda per altri aiuti diretti;
- 2) Che le superfici dichiarate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e dall'OP;
- 3) Che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2021;
- 4) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 5) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 1307/2013 e, in particolare:
 - a. Che siano rispettati i criteri descritti nel precedente paragrafo 10.4;
 - b. Che le superfici dichiarate ai sensi dell'art. 32 lett. b):

- i. siano state dichiarate e ritenute ammissibili in una domanda unica di pagamento nel 2008;
 - ii. siano state ricomprese in un Piano di Sviluppo Rurale e questo sia in essere;
- 6) Che le superfici coltivate a canapa ai sensi dell'articolo 32(6) del regolamento (UE) n. 1307/2014 rispettino l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17(7) del Reg. UE 809/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 45 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo e che l'agricoltore richiedente:
 - a. utilizzi le varietà ritenute ammissibili;
 - b. abbia fornito all'OP ARGEA le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE;
 - c. abbia dato indicazione dei quantitativi di sementi utilizzate (kg./ha)
- 7) Che abbia diritto a richiedere l'aiuto, come risultante dal Registro nazionale dei Piccoli Agricoltori;
- 8) Che l'agricoltore abbia mantenuto un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti nel 2015.

11.5.1 Sanzioni nel Regime per i Piccoli Agricoltori

La circolare AGEA prot. N. 25547 del 22 marzo 2017 chiarisce che l'obbligo di cui al punto 8) deve essere adempiuto in tutti i successivi anni di permanenza dell'agricoltore nel regime in questione ed in caso di mancato rispetto, l'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente.

Nei casi in cui la riduzione di superficie in una campagna successiva al 2015 sia dovuta all'applicazione del refresh, l'obbligo di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili di cui all'64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 si considera comunque soddisfatto e l'agricoltore ha diritto a percepire il relativo aiuto.

Si precisa che il principio sopra esposto non trova applicazione qualora la diminuzione degli ettari ammissibili sia dovuta alla presenza di elementi non ammissibili (edifici, strade, ecc.) o al mancato esercizio dell'attività agricola.

12 CONTROLLI IN LOCO

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che i controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a. l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b. il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c. i criteri e le norme in materia di condizionalità.

Il Reg. (CE) 4 maggio 2021, n. 2021/725/UE all'articolo 1 stabilisce che, «*in deroga all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, per i controlli da effettuare rispettivamente per l'anno di domanda 2021 o l'anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla fotointerpretazione di ortofotografie aeree o satellitari o l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente.*

Se le visite sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento di cui all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non possono essere sostituite da pertinenti prove documentali, gli Stati membri effettuano tali visite dopo il pagamento finale. »

L'art. 59, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda oppure non si presenti all'incontro in contraddittorio senza giustificato motivo:

- la domanda di aiuto selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta;
- tutte le domande di aiuto dell'agricoltore sottoposte agli obblighi di condizionalità per l'anno civile 2021 e selezionate per il controllo in loco di condizionalità vengono respinte.

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli oggettivi vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Colture in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi.

L'accertamento di quanto dichiarato nel piano di coltivazione, in quanto possibile, è base di controllo per tutti i procedimenti amministrativi che si poggiano su esso, incluse le domande di sostegno e pagamento nell'ambito del PSRN ed i controlli ex ante ed ex post previsti per le misure a investimento nell'ambito del PSR.

13 Metodo di calcolo degli aiuti

Il calcolo degli aiuti prevede fasi progressive che si articolano nella determinazione delle quantità ammissibili ad aiuto, differenziate per tipologia di aiuto:

- 1) regimi di aiuto per superficie;
- 2) pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- 3) regimi di aiuto per animale.

Si riportano di seguito le metodologie di calcolo applicate nelle suddette fasi.

13.1 Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per gruppo di coltura

La base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie (regime di pagamento di base, regime per i piccoli agricoltori, regime per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo nei settori seminativi e colture permanenti) è determinata secondo le disposizioni dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

A ciascuna parcella/intervento dichiarata nell'ambito di uno specifico regime di intervento, viene associata una superficie determinata.

Per tutte le domande sottoposte a controllo oggettivo, la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici. Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità. Per ciascun regime di intervento si ottiene la superficie determinata totale, come somma delle corrispondenti superfici per parcella/intervento.

In applicazione dell'art. 17, paragrafo 1), lett. b), del Reg. (UE) n. 640/2014, ciascun regime di intervento corrisponde ad un gruppo di coltura.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.

Se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.

Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del Reg. (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata; ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

13.1.1 Calcolo dell'esito per ciascun regime di intervento

Il calcolo dell'esito di ciascun regime di intervento viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei passi illustrati di seguito. Per il greening si rimanda al paragrafo 13.2

1. calcolo della SUPERFICIE DICHIARATA al regime di intervento, ottenuta sommando le superfici dichiarate delle parcelle (per i prati permanenti con tara si deve tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
2. calcolo della SUPERFICIE DETERMINATA per il regime di intervento, ottenuta sommando le superfici ammissibili;
3. confronto tra superficie dichiarata e superficie determinata e calcolo dello scostamento percentuale tra le due secondo la seguente formula:
4. $(\text{SUPERFICIE DICHIARATA} - \text{SUPERFICIE DETERMINATA}) / \text{SUPERFICIE DETERMINATA} * 100$);
5. Applicazione del fattore correttivo, che consente il riconoscimento della superficie dichiarata nel caso in cui gli scostamenti complessivi siano fino a 0,10 ha e comunque non superiori al 20% della superficie complessivamente richiesta;
6. Applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

13.1.1.1 Esito per il Regime di base

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto) = calcolo della differenza tra le superfici dichiarata per l'attivazione dei titoli e determinata di cui al punto 2;
4. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 3) / superficie (punto 2) * 100;
5. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

13.1.1.2 Esito per il Regime di base, nel caso di assegnazione di titoli da riserva nazionale

La procedura in questione si applica esclusivamente ai soggetti che non detengono titoli e hanno fatto richiesta di assegnazione alla riserva nazionale. Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. calcolo della superficie determinata;
2. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto): calcolo della differenza tra le superfici dichiarata per l'assegnazione dei titoli e la determinata di cui al punto 1;
3. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 2) / superficie (punto 1) * 100;
4. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

Esempio:

superficie richiesta per l'assegnazione di titoli: 20 ettari

superficie determinata per il regime di base: 19,5 ettari

n. titoli assegnati: 20 (superficie titoli 19,5 ha)

superficie non riscontrata: $20 - 19,5 = 0,5$

percentuale di scostamento: $0,5 / 19,5 * 100 = 2,56\%$

13.1.1.3 Esito per il Pagamento per il giovane agricoltore

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1) Calcolo della superficie determinata per il regime di base

a) superficie determinata > 90 ha: la superficie per il pagamento per il giovane agricoltore è interamente riscontrata, quindi non vi sono riduzioni o sanzioni da applicare

b) superficie determinata fino a 90 ha:

i) determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto) = calcolo della differenza tra la superficie richiesta per il regime di base (e comunque non superiore a 90 ha) e la superficie determinata di cui al punto 1;

ii) calcolo della percentuale di scostamento: $\text{superficie (punto 1.b.i)} / \text{superficie (punto 1)} * 100$;

iii) verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

Esempio 1:

superficie richiesta regime di base: 100 ettari

superficie massima pagamento giovane: 90 ettari

superficie determinata per il regime di base: 80 ettari

superficie non riscontrata: $90 - 80 = 10$

percentuale di scostamento: $10 / 80 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta regime di base: 50 ettari

superficie massima pagamento giovane: 50 ettari

superficie determinata per il regime di base: 40 ettari

superficie non riscontrata: $50 - 40 = 10$

percentuale di scostamento: $10 / 40 * 100 = 25\%$

13.1.1.4 Esito per il sostegno facoltativo

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. calcolo della differenza tra le superfici dichiarata e determinata di cui al punto 1;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 4) / superficie (punto 2) * 100;
6. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

La superficie determinata totale di cui al precedente punto 2 è calcolata, per gli aiuti di seguito indicati, come segue.

POMODORO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari
superficie contrattata: 9 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $9 - 8 = 1$
percentuale di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari
superficie contrattata: 11 ettari superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

Superficie non riscontrata: $10 - 8 = 2$
percentuale di scostamento: $2/8 * 100 = 25\%$

Si sottolinea che:

- in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile
- qualora il contratto non faccia capo a industrie di trasformazione, anche per il tramite delle OP, questo è rigettato e l'aiuto si considera non richiedibile.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 9 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $9 - 8 = 1$

percentuale di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 11 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $10 - 8 = 2$

percentuale di scostamento: $2/8 * 100 = 25\%$

Si sottolinea che in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile.

SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5%

Si sottolinea che in caso di pendenza inferiore al 7,5% l'aiuto si considera non richiedibile.

SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITÀ (art. 27, comma 6 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e smi).

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile ad ARGEA.

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari

superficie in zona DOP/IGP: 9 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e quella presente in un areale DOP/IGP.

superficie non riscontrata: $9 - 8 = 1$

percentuale di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Qualora l'attestazione rilasciata dall'Organismo di certificazione competente non sia stata resa disponibile all'OP ARGEA, quest'ultimo considererà comunque la richiesta di aiuto non ammissibile.

13.1.2 Esito per il regime dei piccoli agricoltori

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. verifica che la superficie complessiva determinata sia almeno pari alla superficie complessiva accertata nella domanda di adesione al regime nel 2015, a meno di eventuali riduzioni riscontrate a seguito dell'applicazione degli esiti del refresh. Si applicano le disposizioni riportate nella circolare AGEA prot. n. 25546 del 22 marzo 2017.

Qualora quest'ultima verifica dia esito negativo, la richiesta di aiuto è ritenuta non ammissibile.

13.1.3 Applicazione delle sanzioni

Gli artt. 19 e 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014 stabiliscono l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste agli artt. 19 e 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014, per le domande di aiuto nell'ambito di regimi di aiuti connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera

la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

13.1.3.1 Articolo 19bis del Reg. UE 640/2014

L'art. 19bis del Reg. UE 640/2014, introdotto con il Reg. UE 1393/2016 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi per il Regime di base, pagamento per i giovani agricoltori, misura 13 dello Sviluppo Rurale.

In particolare, se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata è superiore alla superficie determinata, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10% della superficie determinata e non è stata irrogata al beneficiario nessuna sanzione amministrativa a seguito della sovradichiarazione delle superfici, la sanzione amministrativa viene ridotta del 50% (cd. "yellow card").

Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta e un'altra sanzione amministrativa, sia ai sensi dell'articolo 19 bis che all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa è stata ridotta.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 19bis non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 2 - classi di esito per gruppo coltura ai sensi dell'articolo 19 bis del Reg. UE 640/2014 - superficie

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha o (3 - 10]	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. Prima volta: la sanzione è ridotta della metà Dalla seconda volta: si applica la sanzione per intero e si recupera l'ammontare ridotto la prima volta
	Oltre 10	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

13.1.3.2 Articolo 33bis del Reg. UE 809/2014

Il Reg. UE 809/2014 stabilisce che i beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un

documento pubblico

regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.

Tale controllo, tuttavia, non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento nel SIPA nel corso dell'anno dell'accertamento, oppure qualora i controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40bis del regolamento stesso siano effettuati per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione nel corso dell'anno di domanda successivo e consentano all'autorità competente di decidere in merito all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Pertanto, tutti i beneficiari per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate, saranno oggetto di follow-up tramite controlli in loco nella campagna 2021.

I beneficiari per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate e che hanno richiesto il regime di base o il regime per i piccoli agricoltori e che sono stati sottoposti alle procedure di monitoraggio nella campagna 2020, sono oggetto di follow-up nella campagna 2021.

13.1.3.3 Articolo 19 del Reg. UE 640/2014

L'articolo 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica al sostegno accoppiato.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 4 - classi di esito per gruppo coltura ai sensi dell'articolo 19 del Reg. UE 640/2014 - superficie

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

13.1.3.4 Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulla Domanda Unica a seguito del ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS

Qualora in seguito al ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS vengano rilevati cambiamenti dell'occupazione del suolo da agricola a non agricola (cosiddette "eclatanze"), gli stessi devono essere tenuti in considerazione per la definizione del procedimento amministrativo, oltre che dell'anno stesso, anche retroattivamente in relazione al precedente aggiornamento delle foto aeree disponibili per ciascuna provincia.

I codici di occupazione del suolo "non agricola" da considerare per l'applicazione retroattiva delle "eclatanze" sono i seguenti:

- a. Manufatti – codice 660 ;
- b. Acque – codice 690 ;
- c. Aree non pascolabili – codice 770;
- d. Tare – codice 780 ;
- e. Boschi – codice 650, a meno che non rientrino nelle Pratiche Locali Tradizionali comunicate dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Per le Domande di pagamento unico di campagne precedenti, non si considerano "eclatanze" le superfici ad uso non agricolo delimitate nel GIS in conseguenza della variazione dei loro criteri di misurazione, introdotte dall'Amministrazione per adeguarsi alle nuove prescrizioni dei Servizi della Commissione Europea.

13.2 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: calcolo dell'esito

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del greening, le sanzioni amministrative assumono la forma di **riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime**. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza. A partire dalle dichiarazioni 2017, si applicano anche sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento.

Qualora l'azienda agricola in controllo abbia una unità dedicata alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening (art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013) e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale. Qualora per queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare UE, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di greening.

In conformità a quanto indicato nella nota Ref. Ares(2016)1370089, nei casi in cui le superfici ricadano in contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica (in purezza), è consentito considerare la classificazione della coltura come "erba o altra pianta erbacea da foraggio" ai fini della verifica degli adempimenti della diversificazione, alle condizioni stabilite nel paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 75129 del 4 ottobre 2017.

13.2.1 Applicazione delle riduzioni per la diversificazione

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 640/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 723/2017, stabilisce alcune regole per il calcolo delle riduzioni da applicare nel caso in cui vengano verificate delle irregolarità nell'applicazione della diversificazione.

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 stabilisce che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda e precisa che, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell'azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l'esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e se ci sono state violazioni ai seguenti requisiti. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi di ammissibilità, il calcolo di rispetto dei requisiti viene effettuato considerando la superficie delle colture effettivamente rilevate.

13.2.2 Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi fino a 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

ESEMPIO

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	21,60
di cui gruppo di colture principale	(b)	21,00
di cui altro	(c)	0,60

applicazione dell'articolo 24(1) e 24(4) del Reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	16,20
	Differenza	(f) = (b - e)	4,80
	riduzione da applicare	(g) = 2 * (f)	9,60
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(h) = (a - g)	12,00

13.2.3 Articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi oltre 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari alla superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

ESEMPIO

superficie determinata per il regime di base - (superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23):	54,00 ha
---	----------

inverdimento

		superficie richiesta (ha)
colture permanenti	(y)	1,00
prati permanenti	(z)	3,00
seminativi	(x)	50,00

		superficie determinata (ha)
		(A)
colture permanenti	(yy)	1,00
prati permanenti	(zz)	2,00
seminativi	(a)	45,00
di cui gruppo di colture principale	(b)	35,00
di cui secondo gruppo di colture	(c)	8,00
<i>totale b + c</i>	(d)	43,00
di cui altro		2,00

applicazione	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	33,75
--------------	---	------------------	-------

	Differenza	(f) = (b - e)	1,25
	riduzione da applicare	(i) = (f)	1,25
applicazione dell'articolo 24(3) del Reg. UE n. 640/2014	superficie massima richiedibile per le due colture principali	(m) = 95% di (a)	42,75
	Differenza	(n) = (d - m)	0,25
	riduzione da applicare	(o) = 5 * (n)	1,25
	RIDUZIONE TOTALE DIVERSIFICAZIONE	(p) = (i + o)	2,50
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27	(q) = (a - p)	42,50

13.2.4 Articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Qualora l'azienda per le quali l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

13.2.5 Inadempienza reiterata

A norma dell'articolo 24(5) del Reg. (UE) n. 640/2014, ove si constati per tre anni (anche non consecutivi) l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture, la superficie da sottrarre per gli anni successivi (conformemente ai paragrafi precedenti) dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Riepilogo

Base normativa	n. colture obbligatorie	superficie massima coltura principale	superficie massima due colture	riduzione
articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	2	75% del totale della superficie a seminativo determinata		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	3	75% del totale della superficie a seminativo determinata		superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
	3		95% del totale della superficie a seminativo determinata	5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata
44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	esenzione per taluni impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari	75 % della rimanente superficie a seminativo		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata

13.2.6 Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti

L'art. 45, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

E' opportuno chiarire che anche nel caso in cui la superficie sia in regime biologico debba applicarsi il divieto assoluto di cui all'art. 45, par. 1, terzo comma del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che in caso di terreni ricadenti in Natura 2000 devono essere rispettate le misure di conservazione e i criteri di gestione stabiliti per la protezione degli habitat.

L'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

Tra i casi suddetti sono ricomprese anche le parcelle che non hanno rispettato l'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; queste sono verificate sia nell'ambito dei controlli amministrativi che dei controlli oggettivi.

L'articolo 15, comma 3, del DM 18 novembre 2014, stabilisce l'obbligo per gli agricoltori che intendano convertire un prato permanente in altro uso di richiedere preventivamente l'autorizzazione dell'organismo di coordinamento.

Il rilievo di una conversione in mancanza di tale autorizzazione deve quindi essere considerato come un caso di inadempienza.

13.2.7 Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale in virtù dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

L'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboschimento ex art. 32, paragrafo 2), lett. b), punto ii), del Reg. (UE) n. 1307/13, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'art. 46, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013 come individuata nell'allegato II al DM 26 febbraio 2015 n. 1420 (sostituito dal DM 2 ottobre 2018).

Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata. L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

In applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, nel caso in cui si constati per tre anni (anche non consecutivi) la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	45,00
	di cui EFA (b)	0,95

applicazione dell'articolo 26(2) del Reg. UE 640/2014	superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	2,25
	Differenza	(d) = (c - b)	1,30
	riduzione da applicare	(e) = 10 * (d)	13,00
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(f) = (a - e)	32,00

13.2.8 Applicazione della riduzione massima

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata in applicazione degli artt. da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell'art. 23.

Le sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, vengono applicate a partire a partire dalla campagna 2017, secondo quanto stabilito al paragrafo 3 dell'articolo medesimo.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe:

		superficie (ha)	importo greening spettante (Euro/ha = 150)	
colture permanenti	(y)	1,00		150,00
prati permanenti	(z)	3,00		450,00
seminativi	(k)	50,00		7.500,00
totale azienda	(nr)	54,00 (nr)		8.100,00
colture permanenti	(yy)	1,00		150,00
prati permanenti	(zz)	2,00		300,00
seminativi determinati	(a)	45,00 (a)		6.750,00
totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di investimento a norma dell'articolo 25	(wd)	48,00 (wd)		7.200,00
riduzione diversificazione (articolo 24)	(b)	2,50		
riduzione EFA (articolo 26)	(c)	13,00		
riduzione prati permanenti (articolo 25)	(pp)	1,00		
riduzione constatata (articolo 27)	(d) = (b+c+pp)	16,50		
base di calcolo per il pagamento - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di investimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27	(e) = (wd-d)	31,50 (e)	= e * Euro/ha	4.725,00
percentuale di scostamento	(f) = (d/e*100)	52,38		
sanzione	(g) = 2*(d) se (f) ≤ 20 = (e) se (f) > 20 = (wd - e) se (f) > 50	31,50 (g')	= g' * Euro/ha	4.725,00
sanzione supplementare (articolo 28(1))	(o) = 0 se (f) ≤ 50	16,50 (o')	= o' * Euro/ha	2.475,00
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 28 - campagna 2017	(l) = (g+o)5	9,60 (l')	= (g'+o')5	1.440,00
limitazione della sanzione 2017 (articolo 28(3))	(m) = 20% di (wd)	9,60 (m')	= 20% di (w')	1.620,00
sanzione applicata 2017	(n) = (l) se (l) ≤ (m) = (m) se (l) > (m)	9,60 (n')	= (l') se (l') ≤ (m') = (m) se (l') > (m')	1.440,00
totale pagamento 2017	P₂₀₁₇ = (e-n)	21,90	P'₂₀₁₇ = (e'-n')	3.285,00
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 28 - campagna 2018	(p) = (g+o)4	12,00 (p')	= (g'+o')4	1.800,00
limitazione della sanzione dal 2018	(q) = 25% di (wd)	12,00 (q')	= 25% di (w')	2.025,00
sanzione applicata dal 2018	(r) = (p) se (p) ≤ (q) = (q) se (p) > (q)	12,00 (r')	= (p') se (p') ≤ (q') = (q) se (p') > (q')	1.800,00
totale pagamento 2018	P₂₀₁₈ = (e-r)	19,50	P'₂₀₁₈ = (e'-r')	2.925,00

13.3 Modalità di calcolo del pagamento del premio giovane agricoltore

Ai fini del calcolo dell'aiuto spettante all'agricoltore per il premio in questione, si applica la seguente procedura di calcolo del valore medio ponderato, calcolato esclusivamente nell'ambito dei titoli detenuti dal soggetto:

$$(n. \text{ titoli} * \text{ superficie associata ai titoli} * \text{ valore titoli}) / (\text{superficie complessiva associata ai titoli})$$

Il "valore dei titoli" da utilizzare in tale algoritmo corrisponde al valore del titolo in Euro/ha e non al valore nominale del titolo stesso.

La determinazione dell'importo ammissibile viene effettuata a valle della procedura di seguito descritta:

- 1 - verifica del numero di titoli per i quali è stata richiesta l'attivazione;
- 2 - verifica delle superfici determinate;
- 3 - calcolo della differenza tra le superfici associate ai titoli di cui al punto 1 e le superfici determinate di cui al punto 2;
- 4 - determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
- 5 - calcolo della percentuale di scostamento: (superficie punto 4/superficie punto 3) *100;
- 6 - verifica della classe di esito nella quale si ricade.

L'importo ammissibile corrisponde alla superficie determinata, a valle dell'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni, moltiplicata per l'importo medio.

13.4 Calcolo dell'esito per i Regimi di aiuto per animale (art. 52 Reg. UE 1307/2013)

Riguardo al calcolo dell'esito, riduzioni e sanzioni per i regimi di aiuto per animale, si rimanda alla circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 Sostegno accoppiato, che descrivono in modo dettagliato le regole di ammissibilità e il conseguente calcolo dell'esito per i diversi premi accoppiati. Applicazione delle riduzioni e sanzioni per la zootecnia

13.4.1 Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali (art. 31 Reg. UE 640/2014)

L'art. 30, par. 3 del Reg. UE 640/2014 prevede che se il numero dei capi dichiarati risulta superiore a quello dei capi accertati a seguito dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

Le sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali sono applicate a norma dell'art. 31 del Reg. UE 640/2014.

Se le inadempienze riscontrate fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati riguardano non più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di tale regime di per l'anno di domanda considerato, è ridotto della percentuale determinata in base al numero di animali accertati.

Se le differenze riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale determinata in base al numero di animali accertati, se essa non è superiore al 20 %, o
- b) di due volte la percentuale determinata in base al numero di animali accertati, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.

Se la percentuale determinata in base al numero di animali accertati è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata in base al numero di animali accertati è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto per l'anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato.

Tabella 8 - classi di esito per la zootecnia

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
Fino a 3 capi	Percentuale di riduzione determinata	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Oltre 3 capi	Fino al 20%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 30%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
	Oltre il 30% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014. <i>Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

14 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

L'art. 6 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. a)	a) le riduzioni e le sanzioni di cui al titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le sanzioni di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, sono applicate a tutti i casi di inadempienza;	SEZIONE 2 - Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie (pagamenti per superficie, pagamenti per i giovani agricoltori)
		SEZIONE 3 - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

		SEZIONE 4 - Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. c)	c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;	Articolo 13- Presentazione tardiva
		Articolo 14 - Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all'aiuto
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. d)	d) l'importo risultante dall'applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;	Articolo 16 - Mancata dichiarazione di tutte le superfici
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. f)	f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera d) serve da base per praticare:	
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. f), punto ii)	ii) la riduzione lineare di cui all'art. 51, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013;	CAPO 5 Pagamento per i giovani agricoltori - Articolo 51 (3)
	3. L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2, lettera f), serve da base per applicare:	
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 3, lett. a)	a) la riduzione dei pagamenti di cui all'art. 11 del Reg. (UE) n. 1307/2013;	Articolo 11 Riduzione dei pagamenti

Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 3, lett. b)	b) la percentuale di riduzione lineare determinata a norma dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013;	Articolo 7 Massimali netti
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 3, lett. c)	c) il tasso di adattamento di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013.	Articolo 8 Disciplina finanziaria
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 4	4. L'importo del pagamento risultante dall'applicazione del paragrafo 3 serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capo II, del Reg. (UE) n. 640/2014.	Titolo IV, capo II CALCOLO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

15 IMPORTI MINIMI PER IL PAGAMENTO

In applicazione dell'art. 6 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo da corrispondere è inferiore a euro trecento prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

16 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'art. 75 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti richiesti nella domanda unica siano eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo e che siano versati in un massimo di due rate nel corso di tale periodo.

Tuttavia, tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi alla presentazione della domanda è data facoltà agli Stati membri di versare anticipi fino al 50%, a condizione che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a norma dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L'art. 10 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che gli Stati membri possano versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti diretti senza applicare il tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della

disciplina finanziaria applicabile all'anno di domanda in questione per l'importo complessivo dei pagamenti diretti dell'anno.

16.1 Anticipazione delle somme oggetto di pagamento

L'articolo 10-ter del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con L. 21 maggio 2019, n. 44, autorizza alla corresponsione di un'anticipazione sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC), applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. L'anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.

Ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una **sovvenzione diretta** che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

L'Organismo pagatore ARGEA concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella citata Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. Il tasso di interesse è pari a 0,55%.

La compensazione dell'anticipazione erogata è operata a partire dal 16 ottobre 2021, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021.

La verifica di ammissibilità all'anticipazione richiesta nella domanda unica di pagamento compilando il quadro DM prevede i seguenti controlli:

- 1) Che il richiedente sia un agricoltore in attività;
- 2) Che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e dall'OP;

- 3) Che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2021;
- 4) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 5) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 1307/2013;
- 6) Che sulle superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) non sia stata dichiarata un'attività di pascolamento;
- 7) Che la richiesta di anticipazione sia stata effettuata entro il termine del 12 luglio 2021;
- 8) Che l'agricoltore abbia dichiarato di non essere "impresa in difficoltà prima del 31 dicembre 2019, ai sensi del punto 23 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19"". La nozione di impresa in difficoltà è quella prevista dall'art. 2, punto (14), del Reg. (UE) n. 702/2014 e dall'art. 3, punto (5), del Reg. (UE) n. 1388/2014
- 9) Che il 70% dell'importo erogabile nell'ambito del regime di base e dell'inverdimento sia complessivamente superiore a 900 euro;
- 10) Che il richiedente non abbia una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'ARGEA e non esigibili ma comunque conosciuti dall'ARGEA;
- 11) Che non siano presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti in capo al richiedente, attivati dall'ARGEA;
- 12) Che il richiedente non sia un cedente nell'ambito di trasferimenti dei titoli non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- 13) Che i controlli amministrativi di ammissibilità siano finalizzati entro la data del pagamento;
- 14) Che l'importo della sovvenzione da erogare trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato, tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19" anche nell'anno 2020;
- 15) Che siano state verificate le certificazioni antimafia secondo quanto previsto al paragrafo 10.3.3.

17 Recuperi

17.1 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Argea ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

E' previsto che l'ARGEA ponga in essere tutte le procedure che garantiscono il recupero delle somme non dovute.

Il recupero delle somme indebitamente percepite - non dovute alle irregolarità di competenza dell'Ufficio del Contenzioso comunitario - comprensive degli eventuali interessi maturati, previa iscrizione del credito nel registro debitori, può avvenire secondo le seguenti modalità:

1. Restituzione delle somme dovute tramite pagamento effettuato dall'interessato su apposito conto corrente di tesoreria all'uopo indicato dall'amministrazione. In tal caso la restituzione deve essere effettuata entro il termine indicato dall'Ufficio responsabile a decorrere dalla notifica della lettera di restituzione ovvero della lettera di decadenza dall'aiuto, secondo il modello allegato.
2. Compensazione effettuata da Argea ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014 secondo il quale *"fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario"*.

Nel caso in cui la modalità della compensazione non fosse sufficiente a coprire integralmente l'indebito e non vi fossero ulteriori pagamenti spettanti al debitore, la quota residua deve essere restituita tramite versamento secondo le modalità di cui al punto 1 ovvero secondo quelle di seguito indicate.

3. Escussione delle garanzie prestate. In presenza di una polizza fideiussoria, quando il debitore non abbia provveduto a restituire direttamente l'importo indebitamente percepito ovvero non sia possibile procedere mediante compensazione, il recupero sarà eseguito attraverso la richiesta di escussione della polizza fideiussoria prestata all'Ente garante che dovrà provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.
4. Riscossione coattiva. Nelle ipotesi in cui non è possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti nelle forme e con le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3, l'Ufficio del Contenzioso comunitario avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910.

Si rammenta che l'obbligo di recuperare le somme indebitamente percepite sussiste anche nei casi in cui siano state effettuate erogazioni di anticipazioni.

17.2 Decorrenza interessi su importi indebitamente erogati

Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nella comunicazione dell'obbligo di restituire e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'articolo 7 del regolamento UE n. 809/2014 si prevede che gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono dalla scadenza del termine indicato nella lettera di restituzione - non superiore a sessanta giorni - con la quale l'amministrazione precedente chiede all'agricoltore/beneficiario la restituzione del pagamento indebito.

Si tratta di una disposizione di maggiore favore nei confronti dei beneficiari che hanno ricevuto pagamenti non dovuti, dal momento che gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono non già dalla notificazione dell'obbligo di restituzione del pagamento sino all'effettivo rimborso o alla detrazione degli importi dovuti, bensì dalla scadenza del termine che è indicato dall'amministrazione precedente nella comunicazione dell'obbligo di restituzione.

17.3 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

I crediti INPS maturati nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Argea.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

17.4 Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'O.P. Argea

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, del D.L. 9-9-2005 n. 182, convertito dalla legge n. 231/2005 *“Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.»*.

E, ancora, ai sensi del comma 5-terdecies. *“Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari”*.

18 Chiusura del procedimento amministrativo. Controlli e indicatori di controllo

Gli esiti dei controlli vengono comunicati all'agricoltore richiedente l'aiuto, nell'ambito dell'attività di comunicazione per la partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo, rappresentati con degli indicatori di correggibilità o non correggibilità.

Qualora i controlli eseguiti abbiano evidenziato indicatori di controllo che comportano una o più delle riduzioni dell'aiuto richiesto tra quelle riportate all'articolo 6 del Reg. UE n. 809/2014 e nella normativa nazionale vigente, l'Organismo Pagatore ARGEA predispone e invia la Comunicazione all'agricoltore interessato.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, al netto della disciplina finanziaria applicata ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013, vale come “Comunicazione di chiusura del procedimento”.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, gli interessati possono presentare una Istanza di riesame entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda, scaduti inutilmente i quali il provvedimento negativo assume carattere definitivo.

Le indicazioni di dettaglio per la chiusura del procedimento saranno fornite con delle Istruzioni Operative specifiche nel corso della campagna.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Visto

Servizio APC FEAGA/FEAMP

Il Direttore

Dott. Agr. Tullio Satta

Signed by Tullio Satta

on 22/10/2021 10:02:58 CEST



Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Patrizia Mattioni

Signed by PATRIZIA MATTIONI

on 22/10/2021 13:10:47 CEST



INDICE

1	PREMESSA	2
2	Riferimenti normativi	2
3	DEFINIZIONI	4
4	Responsabile del procedimento	6
5	Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo	6
6	Controlli	7
6.1	Controlli amministrativi	8
6.2	Controlli eseguiti sui dati contenuti nel SIGC	9
7	MODALITA' DI CONTROLLO	11
8	AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ	13
9	PIANO DI COLTIVAZIONE	14
10	LA DOMANDA	14
10.1	RICEVIBILITA'	14
10.1.1	RICEVIBILITA' CON SANZIONI	15
10.1.2	IRRICEVIBILITA'	16
10.1.3	SISTEMA DEI CONTROLLI PRELIMINARI SENZA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	16
10.2	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	17

10.3	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE.....	17
10.3.1	FIRMA.....	17
10.3.2	Riferimenti per il pagamento dell'aiuto.....	18
10.3.3	Certificazione Antimafia.....	19
10.4	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	21
10.4.1	Periodo di conduzione delle superfici.....	21
10.4.2	Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.....	22
10.4.3	Esercizio di attività non agricola su superfici ammissibili	26
11	REGIMI DI SOSTEGNO.....	26
11.1	Regime di Pagamento di Base ai sensi del titolo III, Capo I del Reg. (UE) 1307/2013	26
11.1.1	Regime di base: Attivazione dei Diritti all'aiuto (titoli)	26
11.1.2	Richiesta di accesso alla riserva nazionale	27
11.1.3	Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli)	30
11.1.4	Riduzione dei pagamenti.....	31
11.2	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	31
11.2.1	Applicazione delle sanzioni sul Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.....	33
11.3	Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo III, capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013	34
11.3.1	Applicazione delle sanzioni sul Pagamento per i giovani agricoltori	36
11.4	Titolo IV del Reg. (UE) 1307/2013 – sostegno accoppiato facoltativo	36
11.4.1	Sostegno accoppiato per la zootecnia	37
11.4.1.1	Sostegno accoppiato per i bovini da latte	38

11.4.1.1.1	Sanzioni nel settore del latte	42
11.4.1.2	Sostegno accoppiato per i bovini da carne	42
11.4.1.2.1	Vacche nutrici	42
11.4.1.2.2	Bovini macellati	47
11.4.1.2.3	Sanzioni nel settore delle carni bovine.....	50
11.4.2	Sostegno accoppiato per gli ovini	51
11.4.2.1	Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine	53
11.4.3	Sostegno accoppiato per i seminativi	53
11.4.3.1	Sanzioni nel settore dei seminativi.....	57
11.4.4	Sostegno accoppiato per le colture permanenti	57
11.4.4.1	Sanzioni nel settore delle colture permanenti (olio d'oliva)	59
11.4.5	REQUISITI PER IL PAGAMENTO	59
11.5	Regime per i Piccoli Agricoltori.....	60
11.5.1	Sanzioni nel Regime per i Piccoli Agricoltori	61
12	CONTROLLI IN LOCO	61
13	Metodo di calcolo degli aiuti	63
13.1	Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per gruppo di coltura.....	63
13.1.1	Calcolo dell'esito per ciascun regime di intervento.....	64
13.1.1.1	Esito per il Regime di base.....	65
13.1.1.2	Esito per il Regime di base, nel caso di assegnazione di titoli da riserva nazionale	65
13.1.1.3	Esito per il Pagamento per il giovane agricoltore.....	66
13.1.1.4	Esito per il sostegno facoltativo.....	67
13.1.2	Esito per il regime dei piccoli agricoltori	69

13.1.3	Applicazione delle sanzioni	69
13.1.3.1	Articolo 19bis del Reg. UE 640/2014	70
13.1.3.2	Articolo 33bis del Reg. UE 809/2014	71
13.1.3.3	Articolo 19 del Reg. UE 640/2014.....	72
13.1.3.4	Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulla Domanda Unica a seguito del ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS	74
13.2	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: calcolo dell'esito	74
13.2.1	Applicazione delle riduzioni per la diversificazione	75
13.2.2	Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi fino a 30 ha	76
13.2.3	Articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi oltre 30 ha.....	77
13.2.4	Articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	79
13.2.5	Inadempienza reiterata.....	79
13.2.6	Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti.....	81
13.2.7	Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico	82
13.2.8	Applicazione della riduzione massima	83
13.3	Modalità di calcolo del pagamento del premio giovane agricoltore.....	84
13.4	Calcolo dell'esito per i Regimi di aiuto per animale (art. 52 Reg. UE 1307/2013).....	85
13.4.1	Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali (art. 31 Reg. UE 640/2014)	85
14	APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI.....	87
15	IMPORTI MINIMI PER IL PAGAMENTO	89
16	EROGAZIONE DEGLI AIUTI	89

16.1	Anticipazione delle somme oggetto di pagamento.....	90
17	Recuperi.....	91
17.1	Procedure di recupero di somme indebitamente percepite.....	92
17.2	Decorrenza interessi su importi indebitamente erogati	93
17.3	Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS.....	93
17.4	Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'O.P. Argea.....	94
18	Chiusura del procedimento amministrativo. Controlli e indicatori di controllo	94